



COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Tel. 0966/963004 – Fax 0966/963013
Sito web: <http://www.comune.delianuova.rc.it>
Email: aagg.delianuova@asmepec.it

All. A)

prot. n. 3229 del 8 maggio 2025

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ANNO 2025

AVVISO PUBBLICO

Premesso

che, a norma dell'art. 2, lett. a), b), c) e d) comma 3 dello Statuto comunale,

1. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Delianuova, a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
2. che, a norma dell'art. 6 del Nuovo Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10 marzo 2023, l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta, previa pubblicazione di avviso pubblico redatto a norma del predetto regolamento e contenente i requisiti richiesti per la medesima, con determinazione del dirigente del competente servizio e mediante l'accertamento dei predetti requisiti;

tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

il presente avviso:

Art. 1 - Oggetto e finalità

il presente avviso ha lo scopo di istituire l'albo comunale delle associazioni operanti nel Comune di Delianuova.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) Sociale: assistenza sociale, welfare, sanità, socio-assistenziale, volontariato;
- b) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico promozione turistica ed attività in questi settori, ;
- c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico, musicale, teatrale e religioso, attività in questi settori;
- d) Sportiva: promozione, animazione ed attività sportiva.
- e) Ricreativa ed educativa: animazione ed attività ricreativa, attività educativa, sociale, religiosa e didattica.

art. 2. – Soggetti-

Possono chiedere l'iscrizione all' Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:

- a) associazioni culturali, ricreative, sportive, religiose e di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività culturali, ricreative, sportive, musicali, teatrali, religiose ed di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
- c) le associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale che svolgano tramite una loro sezione territoriale attività in ambito comunale. In tal caso, l'iscrizione può essere richiesta direttamente dalla sezione o comitato locale.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all' Albo

1. Le associazioni che posseggano i requisiti indicati al successivo comma 4 che abbiano sede nel territorio comunale o che sono legate allo stesso per attività, anche se priva di personalità giuridica, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale.
2. Possono altresì chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale che svolgano tramite una loro sezione territoriale attività in ambito comunale. In tal caso, l'iscrizione può essere richiesta direttamente dalla sezione o comitato locale.
3. Non possono essere iscritti all'Albo partiti politici, sindacati ed organizzazioni professionali e di categoria.
4. Per poter conseguire l'iscrizione, nell'atto costitutivo dovranno essere previsti, oltre quanto *stabilito* dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative di riferimento:
 - le finalità dell'organismo associativo;
 - l'assenza dello scopo di lucro;
 - la gratuità e l'elettività su base democratica delle cariche rappresentative;
 - la democraticità di assunzione delle deliberazioni;
 - i diritti e gli obblighi degli associati;

- le modalità di ammissione e di esclusione degli associati.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all' Albo Comunale delle Associazioni deve essere redatta preferibilmente sull' apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e presentata, unitamente agli allegati, al Protocollo del Comune in busta chiusa o via pec all'indirizzo comune.delianuova@asmepec.it, entro il termine del 10 giugno 2025 alle ore 18.00.

La domanda deve contenere:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e dati anagrafici;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- breve relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- Breve relazione sugli interventi e le attività che si intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Comunale.;
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate;
- Dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, che l'Associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n° 115, come integrato dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1989 n° 659

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) Copia dell'ultimo rendiconto economico o bilancio consuntivo approvato (*se esistente*);

d) fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante.

3. Nel caso di fusione/agggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'agggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall' Albo.

Art. 5 Rinnovo iscrizione

Le associazioni già iscritte all'albo comunale delle associazioni nell'anno 2024, devono presentare domanda di rinnovo, entro il termine previsto dall'art. 4 1° comma, utilizzando l'apposito modello predisposto all'uopo dall'Amministrazione comunale (All.C.)

Art. 6 - Iscrizione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed esaurita la fase dell'istruttoria delle stesse, l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta, con determinazione del responsabile del servizio mediante l'accertamento dei requisiti previsti dal presente avviso;

2. E' ammessa l'integrazione di documentazione su richiesta del responsabile del servizio e nel termine dallo stesso stabilito.

Fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti, l'istruttoria della domanda è sospesa. L'integrazione della documentazione dovrà comunque pervenire entro termine stabilito nella richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

5. L'Associazione iscritta può chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo.

6. L'Associazione iscritta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione intervenuta che possa incidere sul possesso dei requisiti necessari all'iscrizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui venga riscontrato il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, viene disposta cancellazione d'ufficio attraverso atto di determinazione dirigenziale.

7. La cancellazione dall'Albo determina la risoluzione di diritto delle convenzioni eventualmente in essere con l'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il termine previsto ogni anno dalla specifico avviso, il modulo appositamente predisposto dall'amministrazione comunale.

2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo, provvede d'ufficio, con cadenza annuale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per le associazioni iscritte e per consentire l'iscrizione alle associazioni aventi i requisiti, costituitesi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 4.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; b) mancata produzione del modulo di cui all'art. 6, comma 1 per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 - Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:

- a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
- b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla sezione d'appartenenza.
- c) Chiedere il patrocinio del Comune per quelle iniziative che per il loro carattere di generalità investono l'intera popolazione deliese.
- d) chiedere contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie presente nell'ultimo bilancio di previsione approvato, ai sensi della normativa contenuta nello specifico regolamento approvato dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 13 del 6 febbraio 2020;
- e) chiedere autorizzazioni, concessioni in uso o in gestione degli immobili di proprietà comunale o degli impianti sportivi nel rispetto delle normative di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

art. 10 Informazioni

Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, rivolgersi agli uffici comunali dell'area amministrativa del Comune di Delianuova telefonicamente (tel n. 0966963004), via email (info@comune.delianuova.rc.it) o accedendo direttamente agli stessi.

Art. 11 - Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente avviso da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Comunale delle Associazioni approvato con determina del Responsabile dell'area 1 affari generali – area amministrativa- risorse umane, viene pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente nonché nella sezione relativa all'amministrazione trasparente.

Lo stesso, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente avviso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della determina di approvazione.
2. Con il presente Avviso, l'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa.
3. Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Delianuova li 8 maggio 2025

Il Responsabile dell'area 1

affari generali - amministrativa - risorse umane

f.to Avv. Francesco Luverà

